



COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

All'appello risultano presenti i Signori:

Marcelli Claudio	Sindaco	Presente
Bragagni Albano	Consigliere	Presente
Mormii Massimo	Vice Sindaco	Presente
Venturi Chiara	Consigliere	Presente
Marchetti Luca	Consigliere	Presente
Gradi Luca	Consigliere	Presente
Cavalli Federico	Consigliere	Presente
Cangi Sofia	Consigliere	Assente
Marini Monica	Consigliere	Presente
Benedetti Giacomo	Consigliere	Presente
Mezzini Davide	Consigliere	Presente
Marri Claudio	Consigliere	Presente
Galletti Guido	Consigliere	Assente

Totali presenti n. 11

Totali assenti n. 2

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, constatando legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2022

Il Sindaco Claudio Marcelli: “Nuove tariffe. Nel 2021 inserimento soldi del Fondone Covid per calmierare le tariffe delle utenze non domestiche, quest’anno torneremo alle tariffe 2019 ed avremo pertanto un aumento che verrà spalmato sulle utenze domestiche”.

Prende la parola il Consigliere Giacomo Benedetti: “chiediamo dei tabellari che vengano incontro alle famiglie numerose che necessitano di un aiuto. Forse in sede di Unione dei Comuni è in programma un aiuto di questo tipo. Dichiaro che il nostro voto sarà contrario”.

Il Sindaco: “nel nostro Regolamento abbiamo previsto all’articolo 23 delle agevolazioni riguardo alle tariffe e riduzioni per famiglie numerose. Si può sempre migliorare ed aggiornare il Regolamento, terremo presente quello da voi detto”.

UDITI gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l’articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del sopra citato Decreto, secondo cui al Bilancio di Previsione è allegata la delibera con la quale si determinano, per l’esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- il comma 169, dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228 del 2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”), convertito nella Legge n. 25 del 2022, che ha sganciato il termine per

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario, prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- la deliberazione per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, di cui all'articolo 151, comma 1 del TUEL, è stata prorogata al 31 maggio 2022 con il Decreto Legge del 30/12/2021, n. 228 (Legge n. 15 del 25/2/2022), pertanto anche l'approvazione delle tariffe, dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è slittata al 31/5/2022, per poter conciliare i vari adempimenti;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTO l'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

CONSTATATO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti ed ambienti (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la delibera n. 363 del 3/8/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

TENUTO CONTO che con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'"autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"Ente Territorialmente Competente";

CONSIDERATO in particolare l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO PRESENTE che nel territorio in cui opera il Comune di Pieve Santo Stefano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito (Ambito territoriale rifiuti Toscana Sud), previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

ACCLARATO che nell'Ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA n.433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'articolo 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea n.9/2020, secondo cui: "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali";

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che: "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...)”;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore del MTR ARERA l’“autorità competente” all’approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell’Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall’“Ente territorialmente competente”;

RILEVATO che, per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale, la richiamata delibera ARERA n. 443/2019 dispone che l’Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all’acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all’aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all’assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell’Autorità nazionale, che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi;

CONSTATATA la nota dell’Autorità d’Ambito Prot. n. 3169 del 18/5/2022, con la quale l’Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico (DDG n. 143 del 18/5/2022), in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell’Assemblea n. 15 del 17/5/2022, il Direttore Generale dell’Autorità ha determinato il Piano Economico Finanziario 2022 del Comune di Pieve Santo Stefano, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA, precisato che il PEF 2022, così determinato, sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all’Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

TENUTO CONTO della documentazione che costituisce il PEF 2022 del Comune di Pieve Santo Stefano, composta dai seguenti allegati tecnici:

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

- Allegato 1: “PEF 2022 - dati riferiti al corrispettivo comunale SEI Toscana 2022 (ante limiti ed ante IVA)”;
- Allegato 2: “PEF 2022 - dati di diretta competenza comunale”;
- Allegato 3: “PEF Comunali 2022 (ante detrazioni)”;
- Allegato 4: “Detrazioni”;
- Allegato 5: Prospetto “PEF ARERA 2022”, redatto utilizzando il tool di calcolo approvato da ARERA con la determinazione 2/2 - DRIF;
- Allegato 6: Relazione “Progetto comunale di Sintesi” per l’esercizio 2022 predisposta dal Gestore;

VISTA la deliberazione n. 14 adottata in data odierna, con la quale il Consiglio Comunale prende atto delle risultanze del Piano Finanziario 2022 del Comune;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato delibera C.C. n. 19 del 30/6/2021;

CONSIDERATO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992;

RILEVATO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

TENUTO PRESENTE che secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l’anno 2022 è pari ad €. 683.475,00, ante applicazione detrazioni che ammontano ad un importo complessivo pari ad €. 2.381,00, come si evince dall’allegato n. 5 dell’ATO Rifiuti, che è parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che, dalle norme ora richiamate, si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo.

Fase a): individuazione e classificazione dei costi del servizio

Il Comune di Pieve Santo Stefano con propria deliberazione consigliare adottata in data odierna, prende atto dell’approvazione da parte di ATO Toscana Sud del Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio diretti del Comune di Pieve Santo Stefano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), il quale espone le seguenti risultanze di sintesi:

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Allegato 5		PEF ARERA 2022		
		2022		
		Pieve Santo Stefano		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
1	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	86.260	-	86.260
2	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	83.960	-	83.960
3	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CIR	178.759	-	178.759
4	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	99.160	-	99.160
5	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{1A,TV}	-	-	-
6	Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-
7	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-
8	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	2.046	-	2.046
9	Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60
10	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	1.227	-	1.227
11	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{SE}	21.866	-	21.866
12	Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20
13	Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72
14	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{SE}	15.744	-	15.744
15	Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{TV}	26.787	-	26.787
16	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	45.796	45.796
17	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
18	ΣT _{Va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	457.955	45.796	503.751
19	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	56.187	17.427	73.615
20	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	625	58.247	58.872
21	Costi generali di gestione CGG	21.542	-	21.542
22	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
23	Altri costi CO _{Al}	312	5.117	5.429
24	Costi comuni CC	22.478	63.365	85.843
25	Ammortamenti Amm	22.239	-	22.239
26	Accantonamenti Acc	1.100	37.200	38.300
27	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
28	- di cui per crediti	1.100	37.200	38.300
29	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
30	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
31	Remunerazione del capitale investito netto R	13.943	-	13.943
32	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	280	-	280
33	Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{operativi}	-	-	-
34	Costi d'uso del capitale CK	37.562	37.200	74.762
35	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{1A,FP}	-	-	-
36	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{FP}	-	-	-
37	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{FP}	-	-	-
38	Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{FP}	25.239	-	25.239
39	Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	10.320	10.320
40	Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
41	ΣT _{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	90.988	128.312	219.300
42	ΣTa = ΣT _{Va} + ΣT _{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	548.943	174.108	723.050
43	ΣTa = ΣT _{Va} + ΣT _{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	548.943	174.108	723.050
Grandezze fisico-tecniche				
44	raccolta differenziata %			44%
45	q _{a2} ton			1.833,02
46	costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			33,65
47	Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			38,75
Coefficiente di gradualità				
48	valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,10
49	valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,18
50	Totale y			-0,28
51	Coefficiente di gradualità (1+y)			0,72
Verifica del limite di crescita				
52	rpl _a			1,7%
53	coefficiente di recupero di produttività X _a			0,10%
54	coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI _a			2,00%
55	coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a			1,42%
56	coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁			0,00%
57	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			5,22%
58	(1+p)			1,0522
59	ΣI _a			723.050
60	ΣIV _{a,1}			260.292
61	ΣIF _{a,1}			389.253
62	ΣI _{a,1}			649.545
63	ΣI _{a,1} /ΣI _{a,1}			1,1132
64	ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			683.475
65	della (ΣI _a -ΣI _{max})			39.576
66	I _{Va} dopo distribuzione della (ΣI _a -ΣI _{max})	421.977	42.198	464.175
67	I _{Fa} dopo distribuzione della (ΣI _a -ΣI _{max})	90.988	128.312	219.300
68	Ta = I _{Va} + I _{Fa} dopo distribuzione della (ΣI _a -ΣI _{max})	512.965	170.510	683.475
69	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.381
70	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-
71	ΣIV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			461.794
72	ΣIF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			219.300
73	Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			681.094
74	Attività esterne Ciclo Integrato RU			-

Nelle righe 66, 67 e 68 sono presenti i dati del PEF - parte variabile, parte fissa e totale - ante detrazioni.
 Nelle righe 69 e 70 sono presenti i dati - parte variabile e parte fissa - delle detrazioni
 Nelle righe 71, 72 e 73 sono presenti i dati del PEF - parte variabile, parte fissa e totale - post detrazioni.

L'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito.

Da tale tabella emerge un incremento del PEF 2022 (ante applicazione detrazioni) pari al 5,22%, che passa pertanto da €. 649.545,00 ad €. 683.475,00.

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza tariffa rifiuti (tassa rifiuti) uguale costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale d'incidenza delle utenze non domestiche.

Nelle successive fasi l'Ente ha optato, a fronte dell'incremento dei costi di PEF sopraesposti, con le seguenti logiche tariffarie di natura generale:

- si è privilegiata la strada dell'aumento lineare sulle categorie, anziché proporzionato sulle potenziali produttività, anche attraverso l'utilizzo di coefficienti di produttività "ad hoc", avvalendosi delle possibilità derogative offerte dall'attuale normativa;
- tale dinamica è supportata anche dalla fine dell'applicazione nell'anno 2022, in ambito PEF, dei correttivi sull'esposizione dei costi fissi e variabili che avrebbero determinato, in fase di prima applicazione, picchi di tariffazione sulle utenze con minori superfici e maggiori occupati. Tale effetto tuttavia è solo parzialmente correggibile attraverso i coefficienti di produttività;
- pur attuando una modifica dei coefficienti, si è mantenuta la correlazione tra tassazione e potenziale produttività dell'utenza;
- nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in assenza di un dato di natura puntuale, si è mantenuto il criterio razionale storico della massa imponibile TARES dell'anno 2013.

Fase b): suddivisione dei costi tra fissi e variabili

La metodologia di scomposizione utilizzata è quella approvata da ATO nell'ambito delle deliberazioni sopra richiamate nel contesto della normativa vigente, che riporta la seguente ripartizione:

- costi variabili €. 464.175,00;
- costi fissi €. 219.300,00.

Sulla base di tale riparto i costi variabili costituiscono il 67,91% dei costi complessivi e quelli fissi il 32,09%.

Si è rilevato che con l'applicazione del nuovo metodo tariffario MTR-2 ARERA, la ripartizione tra costi fissi e variabili è stata pressoché invertita rispetto agli anni precedenti, dando maggiore peso ai costi variabili.

All'importo complessivo del PEF lordo pari ad €. 683.475,00, scomposto come sopra, vanno portati in detrazione:

- €. 461,00 detrazioni per finanziamenti regionali (DA n. 7/22)
- €. 1.920,00 contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge n.248/2007.

Dette detrazioni vengono decurtate dalla parte variabile della tariffa.

Viene evidenziata la seguente tabella di sintesi di riparto tra costi fissi e variabili:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	<u>0,00</u>	Kg rifiuti utenze non domestiche	<u>0,00</u>	Kg totali	<u>0,00</u>
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = C_{tuf} + C_{tuv}$ € 500.604,09	% costi fissi utenze domestiche	<u>73,50%</u>	C _{tuf} - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$C_{tuf} = \Sigma TF \times 73,50\%$	€ 161.185,50
		% costi variabili utenze domestiche	<u>73,50%</u>	C _{tuv} - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$C_{tuv} = \Sigma TV \times 73,50\%$	€ 339.418,59
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = C_{tnf} + C_{tnv}$ € 180.489,91	% costi fissi utenze non domestiche	<u>26,50%</u>	C _{tnf} - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$C_{tnf} = \Sigma TF \times 26,50\%$	€ 58.114,50
		% costi variabili utenze	<u>26,50%</u>	C _{tnv} - totale dei costi variabili	$C_{tnv} = \Sigma TV \times$	€ 122.375,41

		non domestiche		attribuibili NON utenze domestiche	26,50%	
--	--	-----------------------	--	---	--------	--

Fase c): ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire ed il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza tariffa rifiuti (tassa rifiuti) uguale costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARES per il 2013, che è stata utilizzata negli anni precedenti, viene spostata di uno 0,5%, sia per la scomposizione della quota fissa, che di quella variabile, nell'applicazione della TARI per l'anno 2022.

Le utenze domestiche costituiscono il 73,50%, mentre quelle non domestiche il 26,50%.

Fase d): calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo

Si prende atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'articolo 4, dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche.

Tenuto conto preliminarmente che anche per l'anno 2022, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n.205".

La massa imponibile è valutata sulla base della consistenza della superficie tassabile, così come risulta archiviata nelle procedure informatiche dell'Ufficio Tributi. L'adeguamento dell'archivio è stato operato riclassificando le categorie ex Tarsu alle nuove categorie economiche ai fini Tares e poi Tari.

Infine, nell'anno 2021, si è proceduto alla riclassificazione delle utenze non domestiche in relazione alle novità normative esposte ad opera del Decreto Legislativo n. 116/2020, che ha riformato il Codice Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale).

Inoltre, limitatamente alle utenze domestiche, si è associato al contribuente il numero dei componenti il nucleo familiare attraverso la lettura dell'archivio anagrafico.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e dell'ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo ed un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999).

Anche per l'anno 2022, onde permettere un'attenuazione degli scostamenti rispetto alle precedenti applicazioni della Tari alle varie categorie dell'utenza, sulla base delle logiche tariffarie generali soprarichiamate e sulla base di apposite simulazioni dell'Ufficio Tributi, si è optato per l'applicazione di coefficienti "ad hoc" per alcune categorie di utenza.

Come per gli anni precedenti, anche per il 2022, è stata aggiunta una categoria tra le utenze non domestiche "supermercati senza chiusura settimanale", considerando la peculiarità dello specifico caso, non ricorrente nei comuni di piccole dimensioni.

Domestiche:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche					
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato	Tipo Ka	KB applicato	Tipo Kb
		Coeff. adattamento per superficie		Coeff. proporzionale di produttività	
		(per attribuzione parte fissa della tariffa)		(per attribuzione parte variabile della tariffa)	
1.1	Un componente	0,82	min	0,9	entro i coeff.
1.2	Due componenti	0,92	min	1,6	entro i coeff.
1.3	Tre componenti	1,03	min	2	medio
1.4	Quattro componenti	1,1	min	2,39	entro i coeff.
1.5	Cinque componenti	1,17	min	2,97	entro i coeff.
1.6	Sei o piu' componenti	1,21	min	3,5	entro i coeff.

Non domestiche:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche					
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato	Tipo KC	KD applicato	Tipo KD
		Coeff. potenziale di produzione		Coeff. di produzione kg/m anno	
		(per attribuzione parte fissa della tariffa)		(per attribuzione parte variabile della tariffa)	
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6	entro i coeff.	5,5	entro i coeff.
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	max	7,2	max
2.3	Stabilimenti balneari	0,62	max	5,31	max
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,49	max	4,16	max
2.5	Alberghi con ristorazione	1,17	entro i coeff.	12	entro i coeff.
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,85	max	7,23	max
2.7	Case di cura e riposo	0,96	max	8,2	max
2.8	Uffici, agenzie	1,09	max	9,25	max
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,09	ad_hoc	9,25	ad_hoc
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,1	max	9,38	max
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2	max	10,19	max
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulico, fabbr)	0,9	entro i coeff.	8	entro i coeff.
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	max	10,1	max
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,8	entro i coeff.	7	max
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	entro i coeff.	7,5	entro i coeff.
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,5	entro i coeff.	46	entro i coeff.
2.17	Bar, caffè, pasticceria	4,8	entro i coeff.	37,8	entro i coeff.
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,66	max	23,57	ad_hoc
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	max	20,35	max

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

2.20	Ortofrutta,pescherie,flori e piante	6,58	min	55,94	min
2.21	Discoteche,night club	1	min	13	entro i coeff.
2.22	Supermercati, no chiusura settimanale	3,16	entro i coeff.	24,55	entro i coeff.

RESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

TENUTO CONTO del comma 15-ter, dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera od il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RICHIAMATO il T.U.E.L., Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 239, commi 1 e 1bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Revisore dei Conti con verbale n. 7 in data 27/5/2022, in atti della presente;

CONSIDERATO lo Statuto Comunale,

DATO ATTO del Regolamento comunale di contabilità;

TENUTO PRESENTE il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sara Ricci, in calce alla presente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI 8 (otto) favorevoli e 3 (tre) contrari (Consiglieri Giacomo Benedetti, Davide Meazzini e Claudio Marri);

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, per effetto dell'articolo 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 e successive modifiche ed integrazioni e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e del successivo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la delibera n. 363 del 3/8/2021, la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente Competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
3. di prendere atto dei contenuti della deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 17/5/2022 di ATO Toscana Sud, che costituisce il PEF 2022 del Comune di Pieve Santo Stefano e della successiva determinazione dirigenziale DDG n. 143 del 18/5/2022;
4. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate ed onde garantire previsionalmente l'integrale copertura dei costi del servizio emergenti dal PEF, le tariffe ed i relativi coefficienti Ka-Kc-Kb-Kd per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, come di seguito riportato:

Tariffe domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	16.147,38	0,82	134,45	0,90	0,568676	118,961135
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	41.869,51	0,92	316,69	1,60	0,638027	211,486463
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	22.761,49	1,03	173,52	2,00	0,714313	264,358078
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	17.575,06	1,10	132,14	2,39	0,762859	315,907904
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.528,14	1,17	26,40	2,97	0,811404	392,571747
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.563,90	1,21	19,70	3,50	0,839144	462,626638
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE AD 1/3 - NUCLEO MONOCOMPONENT	38.811,38	0,82	315,62	0,63	0,568676	83,272794
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE AD 1/3 - NUCLEO	22,00	0,92	0,00	1,12	0,638027	148,040524

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

	MONOCOMPONEN						
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE STAGION	16.030,68	0,82	169,27	0,81	0,568676	107,065021
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE STAGIO	29.012,74	0,92	260,11	1,44	0,638027	190,337816
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE STAGIO	786,00	1,03	2,00	1,80	0,714313	237,922270
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE ST	303,93	1,10	2,08	2,15	0,762859	284,317113
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 10,00% ABITAZIONE STA	179,00	1,17	2,00	2,67	0,811404	353,314572
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 30,00% RESID. ALL'ESTERO	491,00	0,82	4,00	0,63	0,568676	83,272794
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 30,00% RESID. ALL'ESTERO	2.242,98	0,92	13,08	1,12	0,638027	148,040524
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 30,00% RESID. ALL'ESTERO	592,00	1,03	5,00	1,40	0,714313	185,050655
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 30,00% RESID. ALL'ES	70,00	1,10	1,00	1,67	0,762859	221,135532
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 30,00% ABITAZIONI RURALI	1.111,67	0,82	7,88	0,63	0,568676	83,272794
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 30,00% ABITAZIONI RURALI	1.501,33	0,92	7,12	1,12	0,638027	148,040524
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 30,00% ABITAZIONI RURALI	65,00	1,03	1,00	1,40	0,714313	185,050655
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 30,00% ABITAZIONI RU	376,00	1,10	2,00	1,67	0,762859	221,135532
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 30,00% ABITAZIONI RUR	186,00	1,17	1,00	2,07	0,811404	274,800222
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA CASSONETT	6.283,09	0,82	44,33	0,36	0,568676	47,584454
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA CASSONET	12.101,63	0,92	67,00	0,64	0,638027	84,594585
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA CASSONET	1.558,00	1,03	8,00	0,80	0,714313	105,743231
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA CASS	1.685,00	1,10	10,00	0,95	0,762859	126,363161
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE	1.046,00	1,17	4,00	1,18	0,811404	157,028698

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

	DEL 60,00% DISTANZA CASSO						
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% DISTANZA C	446,00	1,21	2,00	1,40	0,839144	185,050655
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE DEL 60,00% TERRITORIO NON SER	13,59	0,82	0,08	0,36	0,568676	47,584454
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% TERRITORIO NON SE	811,00	0,92	4,00	0,64	0,638027	84,594585
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE DEL 60,00% TERRITORIO NO	188,00	1,10	1,00	0,95	0,762859	126,363161
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio	1.787,25	0,82	13,85	0,72	0,568676	95,168908
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio	11.405,34	0,92	79,62	1,28	0,638027	169,189170
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio	8.480,51	1,03	47,74	1,60	0,714313	211,486463
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio	5.636,77	1,10	32,14	1,91	0,762859	252,726323
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Compostaggio	1.396,52	1,17	7,88	2,37	0,811404	314,057397
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-Compostaggio	391,49	1,21	2,18	2,80	0,839144	370,101310

Tariffe non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	546,00	0,60	5,50	0,922200	2,208896	
2 .2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	1.624,00	0,85	7,20	1,306450	2,891646	
2 .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1.003,00	0,49	4,16	0,753130	1,670729	
2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.139,00	1,17	12,00	1,798291	4,819411	
2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,85	7,23	1,306450	2,903694	
2 .8 UFFICI, AGENZIE	4.201,00	1,09	9,25	1,675331	3,714963	
2 .9 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.337,00	1,09	9,25	1,675331	3,714963	
2 .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	2.998,00	1,10	9,38	1,690701	3,767173	
2 .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	93,00	1,20	10,19	1,844401	4,092483	
2 .12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	1.134,00	0,90	8,00	1,383300	3,212941	
2 .13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	526,00	1,19	10,10	1,829031	4,056338	
2 .14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	3.568,00	0,80	7,00	1,229600	2,811323	
2 .15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	7.826,89	0,88	7,50	1,352560	3,012132	

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	6,50	46,00	9,990506	18,474410
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	4,80	37,80	7,377604	15,181146
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	403,00	2,66	23,57	4,088422	9,466127
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	6,58	55,94	10,113466	22,466490
2 .21	DISCOTECH,NIGHT CLUB	507,00	1,00	13,00	1,537001	5,221029
2 .22	SUPERMERCATO, NO CHIUSURA SETTIMANALE	821,00	3,16	24,55	4,856923	9,859712
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE DEL 60	81,00	0,88	3,00	1,352560	1,204852
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Sconto per servizio svolto 1 volta a sett	2.738,00	0,11	1,20	0,179829	0,481941
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Sconto per servizio svolto 1 volta a se	4.004,00	0,08	0,72	0,130645	0,290369
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Sconto per servizio svolto 1	677,00	0,65	4,60	0,999050	1,847441
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Sconto per servizio svolto non tutti i gg	1.228,00	0,58	6,00	0,899145	2,409705
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Sconto per servizio svolto non tutti i	2.465,00	0,42	3,61	0,653225	1,451847
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Sconto per servizio svolto no	531,00	3,25	23,00	4,995253	9,237205
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Sconto per servizio svolto non tutti i gg	778,00	2,40	18,90	3,688802	7,590573
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Sconto per servizio svolto non	140,30	3,29	27,97	5,056733	11,233245
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Esenzione per smaltimento rifiut	200,00	1,19	10,10	0,000000	0,000000
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Riduzione per produzione rifiuti	180,00	0,59	5,05	0,914515	2,028169
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esenzione quota variabile	300,00	0,49	4,16	0,753130	0,000000
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Esenzione quota variabile	20,00	1,09	9,25	1,675331	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Esenzione quota	2.275,00	0,88	7,50	1,352560	0,000000

5. di fissare, in relazione alla necessità di mantenere gli equilibri di Bilancio ed alle problematiche tecniche di adeguamento della banca dati, le seguenti scadenze di pagamento:
 - prima rata 1° agosto 2022
 - seconda rata 5 dicembre 2022,
 per ciascuna scadenza è stato commisurato il versamento del 50% di quanto dovuto per il 2022;
6. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni, come previste dal Regolamento TARI;
7. di trasmettere telematicamente la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.2011 (Legge n. 214/2011).

SR/SB/pb

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Sara Ricci

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Marcelli

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 13-07-2022 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- è stata trasmessa, con lettera n. , in data al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il Prot. n. ;
- non è soggetta al controllo preventivo;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2022:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. del

Li, 23-07-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 13-07-2022

Visto: **IL SINDACO**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
